

CIRCOLARE N° 11 DEL 3 - 5 - 2013

Oggetto: misure di incentivazione per i lavoratori dipendenti

Nella presente circolare illustriamo brevemente le forme di incentivazione all'assunzione attualmente usufruibili dalle imprese.

DETAZZAZIONE LEGATA ALLA PRODUTTIVITA'

La detassazione della parte di retribuzione legata alla produttività è stata prorogata dalla legge 228/2012 al comma 481 (vedasi ns circolare 10/2012). Originariamente la misura era stata prevista dall'art. 26 del DL 98/2011 e dagli articoli 22 e 33 della Legge 183/2011. Sulla materia sono intervenuti il decreto ministeriale 22-1-2013 (GU del 29-3-2013) e la Circolare 11/E del 30-4-2013.

L'agevolazione, per l'anno 2013, consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali con l'aliquota del 10% sulla retribuzione di produttività, nei limiti di Euro 2.500 lordi, per i soggetti che nel 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori ad Euro 40.000 (comprensivi della retribuzione di produttività medesima). Ai fini della verifica della soglia di Euro 40.000 bisogna tener conto dei seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR
- redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero
- retribuzione legata alla produttività oggetto del presente intervento

Non debbono essere considerati i redditi soggetti a tassazione separata né quelli diversi da lavoro dipendente.

L'agevolazione si applica su un importo massimo di Euro 2.500 lordi per l'anno 2013 e, quindi, detto limite deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto d'imposta ed al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie.

Poiché la normativa fa riferimento alle "somme erogate" la circolare citata ha escluso che possano essere agevolati eventuali compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività.

L'imposta viene applicata dal sostituto d'imposta che ha erogato lo stipendio del 2012 ed ha rilasciato il modello CUD. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia mutato nel corso del 2012 o del 2013 il lavoratore dovrà effettuare la comunicazione dei dati al nuovo datore di lavoro.

APPRENDISTATO

Destinatari della presente forma di assunzione sono:

- i giovani fino a 29 anni per le tipologie professionalizzanti e di alta formazione e ricerca
- i giovani fino a 25 anni per l'acquisizione del diploma.

L'agevolazione consiste in:

- riduzione dei contributi
- sottoinquadramento
- modulazione della retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio, fino al conseguimento del livello finale previsto da contratto.

Relativamente alla riduzione dei contributi bisogna distinguere:

se il datore ha un numero di dipendenti non superiore a 9 si paga il contributo dell'1,61%

se il numero è, invece, superiore alle 9 unità i contributi sui nuovi apprendisti assunti saranno dell'11,61%

Il sottoinquadramento permette di inquadrare i nuovi assunti uno o due livelli inferiori rispetto alla qualifica che conseguiranno alla fine dell'apprendistato.

Gli apprendisti, infine, possono essere esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi o dal Ccnl per l'applicazione di particolari norme e istituti.

Un ulteriore vantaggio si ha se gli apprendisti vengono assunti da un'agenzia per il lavoro in somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). In questo caso non si applicano i limiti previsti in generale per l'utilizzo dello staff leasing che, normalmente, può essere utilizzato solo in alcuni settori o attività definiti dal D. Lgs. 276/2003 o dai Contratti collettivi. Questi limiti non si applicano nel caso in cui il contratto di staff leasing preveda l'utilizzo di un apprendista.

BONUS RICERCA

Destinatari sono i titolari di un dottorato di ricerca universitario conseguito sia in Italia sia all'estero ed i laureati magistrali in discipline tecniche o scientifiche.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta per il datore di lavoro pari al 35% del costo aziendale di tale personale con il limite massimo di Euro 200.000 annui per impresa.

Sono agevolate anche le trasformazioni (non oltre 12 mesi dall'assunzione) in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 26-6-2012.

DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

L'articolo 8, comma 9 della legge 407/1990 prevede una riduzione dei contributi per 36 mesi a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che siano stati licenziati da almeno 24 mesi o che siano sospesi e beneficiari della Cigs per un uguale periodo.

L'agevolazione consiste in una riduzione al 50% dei contributi assistenziali e previdenziali per 36 mesi. Se il datore di lavoro è un'impresa con sede nel Mezzogiorno o un artigiano (con sede anche al nord) la riduzione dei contributi è del 100%.

Per poter accedere al beneficio, le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese, licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi. Sul punto è intervenuta la recente circolare 127/2012 dell'INPS in cui si chiarisce che l'incentivo spetta se il lavoro è offerto ai lavoratori già licenziati e questi lo rifiutano o nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica o perché il recesso è avvenuto durante il periodo di prova. Il beneficio spetta anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine.

La legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (legge Fornero) ha previsto che dal 1° gennaio 2017 l'iscrizione alle liste di mobilità sarà eliminata così come la relativa indennità. Gli incentivi legati a questa forma di ammortizzatore sociale saranno, pertanto, esclusivamente applicabili alle assunzioni, trasformazioni (da tempo determinato a indeterminato) e proroghe effettuate entro il 31/12/2016. Per il solo anno 2012 la stessa legge ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione alle assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale. Quest'ulteriore limitazione è stata esaminata dall'INPS con la circolare 13/2013 e con il messaggio 4679 del 18/3/2013 in cui si afferma che per il 2013 sarà impossibile fruire delle agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e licenziati individualmente per ragioni economiche o per motivi inerenti all'organizzazione del lavoro (giustificato motivo oggettivo).

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Destinatari sono i lavoratori iscritti alle liste di mobilità provenienti da licenziamenti collettivi. E' possibile anche l'assunzione con contratti di apprendistato.

L'agevolazione consiste nella riduzione al 10% della contribuzione, sono azzerati i premi Inail, con le seguenti tempistiche:

- fino ad un massimo di 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato
- per ulteriori 12 mesi se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato. Se il contratto è a tempo pieno all'impresa che assume viene altresì riconosciuto il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un massimo di 12 mesi, elevati a 24 (36 nel Mezzogiorno) per i lavoratori over 50.
- fino ad un massimo di 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato. Anche in questa fattispecie se il contratto è a tempo pieno all'impresa che assume viene altresì riconosciuto il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un massimo di 12 mesi, elevati a 24 (36 nel Mezzogiorno) per i lavoratori over 50.

DONNE E LAVORATORI OVER 50

L'agevolazione in esame è stata introdotta dalla legge 92/2012 (art. 4, commi da 8 a 11) e riguarda i seguenti soggetti:

- lavoratori di età superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi
- donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 6 mesi residenti in aree geografiche svantaggiate (da stabilire con apposito Decreto ministeriale)
- donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi ovunque residenti.

L'incentivo è costituito da:

- riduzione al 50% dei contributi per un massimo di 12 mesi in caso di contratto a termine prolungabile fino a 18 mesi se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato
- riduzione al 50% dei contributi per un massimo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

START UP INNOVATIVE

Alcune agevolazioni specifiche in materia di lavoro dipendente sono state previste dal DL 179/2012 per le start up innovative. Nell'ipotesi di contratti di lavoro a tempo determinato, queste possono prescindere dal c.d. "causalone" ovvero le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che, invece, le altre imprese debbono avere e provare in caso di verifiche sulle assunzioni a termine.

Il lavoratore dovrà comunque essere adibito nelle svolgimento di attività “inerenti o strumentali” all’oggetto sociale e la durata dovrà essere compresa tra 6 e 36 mesi. La durata massima di 36 mesi potrà essere prorogata fino a 48 mesi mediante stipula di un nuovo contratto di assunzione a tempo determinato da redigersi, però, presso la competente Direzione provinciale del lavoro. Sulle caratteristiche delle start up innovative vedasi la nostra circolare 3 del 2013

LAVORATORI QUALIFICATI

Un’ulteriore forma di agevolazione si ha nel caso previsto dall’art. 24 del DL 83/2012 (vedasi ns circolare 13/2012) per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di:

- soggetti con un dottorato di ricerca universitario
- laureati magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico impiegati in attività di ricerca e sviluppo.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni in oggetto e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette né dell’IRAP. Per il 2012 sono agevolabili i costi sostenuti a partire dal 26/6 (data di entrata in vigore del DL 83/12)

L’aiuto è commisurato ai costi aziendali per le nuove assunzioni solo per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione.

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento